



Data: 30.07.2022

Documento n°: 2.4

Oggetto: **Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi**

Ora: 14.00

Da: Commissari Sportivi

A: Concorrente **53** – Lic. N. **396863** – della vettura nr. **53**
Equipaggio **Tiaziani Davide / Nobili Matteo**

E, p.c. Direttore di Gara, Cronometristi

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il Camera Car da parte del conduttore il giorno 30.07.2022 alle ore 12.47, avendo esaminato lo stesso ed i relativi dati del Servizio Tracking, ascoltato il Conduttore Nobili Marco e avendo considerato quanto sotto esposto determinano quanto segue:

Fatto: Il concorrente a cui la presente decisione è indirizzata, ha segnalato con la consegna del Camera Car della PS 1 "Citta di Biella", di essere stato rallentato dalla vettura n. **52** ed ha pertanto chiesto ai Commissari Sportivi di effettuare le valutazioni del caso.

Decisione: Il tempo del concorrente nr. **53**, riferito alla PS 1 "Città di Biella", viene corretto in **17'23,1**.

Motivazione: Sulla PS 1 "Citta di Biella" il concorrente n. 53, all'altezza della Postazione n. 54 (Progressiva dallo Start: km 17,00 circa), era costretto ad arrestarsi a causa della presenza della vettura n. 52 ferma che ostruiva totalmente la sede stradale. Successivamente, dopo le opportune manovre la vettura n. 52 liberava il percorso e conseguentemente la vettura n. 53 riprendeva immediatamente la marcia.

Dopo aver esaminato il Camera Car del Concorrente nr. 53, i dati del Servizio Tracking disponibili, i Commissari Sportivi concludono che la richiesta di revisione del tempo è giustificata, quantificando la perdita di tempo in 10".

In merito occorre precisare preliminarmente che l'assegnazione di tempi equi, è un'opportunità prevista dalla Norma Generale Rally solo in determinate situazioni, nelle quali non è inclusa anche la circostanza di un equipaggio rallentato come sopra descritto.

Tuttavia, in un'ottica di garantire il regolare svolgimento della competizione, facendo riferimento al punto 2.3.2 della N.G. Rally 2022, i Commissari Sportivi ritengono comunque di esercitare i propri poteri a norma degli artt. 210.3 III) b) e 210.3 III) r) del Regolamento Sportivo Nazionale 2022. Pertanto, considerando che la perdita di tempo è stata significativa, i Commissari Sportivi decidono di correggere il tempo del concorrente n. 53 sulla PS 1 "Città di Biella" come sopra specificato.

I Concorrenti sono informati che avverso la presente decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi



Maria Luisa Cavallo

Fiorenzo Pivetta

La presente decisione è stata notificata via e-mail al Concorrente/Concorrente come di seguito specificato:

Nome:	Tiaziani Davide	Data:	30 Luglio 2022
Posizione all'interno del Team	Concorrente	Ora:	14,00

Pubblicata all'Albo Ufficiale di Gara Digitale dell'Organizzatore in data **30 Luglio 2022** alle ore ..14,00